

COPIA



# COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

N° 27 registro delibere

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Dismissione della partecipazione societaria in ski area Valchiavenna S.p.A. detenuta dal Comune di Meese.

L'anno Duemilatredici addì Ventisette del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

*Al momento dell'inizio della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:*

Consigliere	Presente	Consigliere	Presente
Codazzi Luigi Sindaco	Si	Scaramella Mario	Si
De Stefani Severino	Si	Ruzzalini Dino	Si
Balatti Duilio Marcello	No	Tortorella Paola	Si
Pilatti Patrizia	Si	Levi Giuseppe	Si
Giovannettoni Maurizio	No	Gadola Severino	Si
Tresoldi Claudio	Si	Cipriani Ornella	Si
Abram Alessia	Si	<b>Totale presenti/assenti</b>	<b>11 / 2</b>

Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio.

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata al punto 6 dell'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udito il Sindaco** il quale ricorda che il Comune di Mese è azionista di minoranza della società e che la proposta di delibera è conseguenza di un obbligo che la legge sancisce, cioè quello che gli Enti Locali devono dismettere le proprie partecipazioni azionarie da quelle società che non rispondono a determinati criteri;

**Udita la consigliera Tortorella Paola** la quale chiede se fosse stato possibile rinviare tale decisione per raccordarsi con tutti i Comuni interessati;

**Udito il consigliere De Stefani Severino** il quale afferma che come ha detto bene il sindaco bisogna adempiere ad una disposizione di legge; la Comunità Montana ha incaricato degli esperti di settore per esaminare la problematica e questi hanno invitato i Comuni a deliberare la dismissione, il che non significa che ci si tira fuori dalla società da subito; anzi, bisognerà procedere alla vendita delle azioni e sarà molto difficile trovare degli acquirenti. Si era anche pensato ad affidare in custodia alla C.M. le azioni ma era un passaggio non praticabile. Purtroppo il bilancio della società negli ultimi tre esercizi è in deficit e quindi non si può usufruire della deroga. La situazione economica è quella che è, e non è semplice riuscire a far quadrare i conti.

**Premesso** che il Comune di Mese ha partecipato al capitale sociale della s.p.a. SKI AREA Valchiavenna, avente quale scopo la promozione e realizzazione iniziative turistiche in Valchiavenna nel settore trasporto mediante impianti a fune, con n. 2.000 azioni del valore di € 2,58, per un totale di € 5.160,00;

**CHE** con delibera n. 23 del 19.12.2008, esecutiva, il Consiglio comunale di Mese ha autorizzato, ai sensi del comma 28, dell'art. 3, della Legge n. 244/2007 (che dispone che le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società) il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Mese, fra le quali anche quella della s.p.a. SKI AREA Valchiavenna, trattandosi di società che producono servizi di interesse generale che esercitano la propria attività nell'ambito dei livelli di competenza di questo Comune, come ivi motivato e in conformità alla seguente previsione dello Statuto comunale:

art. 4: "il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa. Attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana";

**CHE** tale autorizzazione è stata, a tali fini, successivamente ribadita in sede di approvazione dei Bilanci preventivi degli esercizi 2009 e seguenti e, da ultimo, con la deliberazione consiliare n. 19 del 23.7.2013, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2013;

**CHE** con successiva delibera C.C. n. 26 del 28.9.2009, si è provveduto a sottoscrivere un aumento di capitale sociale nella Società "SkiArea Valchiavenna S.p.A.", per € 5.160,00 (da € 5.160,00 ad € 10.320,00);

**CHE** le motivazioni addotte nel suddetto provvedimento (oltre a quelle di cui alla delibera C.C. n. 23/2008) erano le seguenti:

- a) in un territorio come quello della Valchiavenna, regione alpina per eccellenza, i cui Comuni, per altitudine e morfologia, sono classificati tra i Comuni di montagna e di alta montagna, l'attività di gestione degli impianti a fune, ed in particolare degli impianti sciistici, finalizzati

- allo sviluppo turistico del territorio, e quindi al suo sviluppo economico, può essere ricondotta tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- b) la società SKI AREA Valchiavenna, che gestisce gli impianti sciistici e funiviari del comprensorio turistico esercita un'attività che appartiene al novero di quelle deputate a produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale che risulta costituita, nella fattispecie, nell'utilizzo del territorio per lo sviluppo economico della popolazione e della comunità, così come sancito dall'art. 13, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000;
  - c) nel dettaglio l'attività della suddetta Società che nel corso dell'ultimo quinquennio ha operato una profonda innovazione degli impianti della Skiarea ha risvolti positivi, sia direttamente, per quanto concerne le attività turistiche ubicate in questo Comune, sia indirettamente, in quanto il settore turistico della Valle dà un consistente apporto, in termini di occupazione, per l'intera Valchiavenna, nel settore degli impianti di risalita, così come in quelli delle imprese edili ed artigiane di servizi;

**CHE**, il capitale attualmente conferito da questo Comune alla Società "SkiArea Valchiavenna S.p.A." ammonta pertanto complessivamente ad € 10.320,00;

**RILEVATO** che:

- a) questo ente ritiene che permanga la validità delle motivazioni che, in applicazione del comma 28, dell'art. 3, della Legge n. 244/2007 avevano indotto a confermare la necessità della partecipazione nella società in parola, in quanto trattasi di società che produce servizi di interesse generale e che esercita la propria attività nell'ambito dei livelli di competenza di questo Comune, come prima indicato;
- b) è però nel frattempo intervenuta l'emanazione del D.L. 31/5/2010 n. 78 il quale al comma 32 dell'art. 14 prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, entro il 31 dicembre 2012 mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni, con eccezione per il caso in cui le società:
  - abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
  - non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
  - non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;
- c) La suddetta disposizione non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;
- d) I termini suddetti, inizialmente fissati dal D.L. 78/2010 al 31/12/2010, sono poi stati fissati al 31/12/2011 dalla legge di conversione 122/2010, poi prorogati al 31/12/2013 dal D.L. n. 98/2011 come convertito in legge 111/2011, poi ridefinito al 31/12/2012 dal D.L. 138/2011 come convertito dalla legge 148/2011, e "infine" prorogati al 30/9/2013 dall'art. 29 comma 11 bis del D.L. n. 261/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012;
- e) La vigente legislazione, pertanto impone al Comune di cedere le partecipazioni della suddetta società, indipendentemente dalle valutazioni di merito prima indicate, per il solo effetto combinato della popolazione di questo ente (inferiore a 30.000 abitanti) e dell'insussistenza delle eccezioni previste dalla normativa (in particolare la società ha chiuso con risultati negativi i bilancio 2009/2010 e 2011/2012);

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è adottato esclusivamente per far fronte ad un'imposizione di legge;

**RILEVATI** e condivisi i motivi critici sollevati dai commentatori nei confronti della suddetta disposizione, e in particolare:

- il fatto che la medesima sia in contrasto con il consolidato orientamento del giudice amministrativo secondo cui i soggetti pubblici godono di una generale capacità di diritto privato, che li abilita a concludere ogni tipo di contratto, salva la sola valutazione di compatibilità con le finalità istituzionali assegnate al singolo ente;
- le perplessità riguardo all'ambito di applicazione soggettivo, con l'introduzione di limitazioni assai severe destinate solamente ai Comuni, ed anzi a certi Comuni, individuati sulla base di parametri puramente quantitativi, con una limitazione della quale non appare certa la legittimità costituzionale sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento, oltre a non parere rispettosa della conclamata autonomia degli enti locali;
- le difficoltà di coordinamento con altre norme e, in particolare, con il citato art. 3, commi 27 e ss., della legge 244/2007;

**DATO ATTO** per quanto riguarda gli effetti della normativa:

- che appare condivisibile l'opinione comune in dottrina che i rimedi previsti dalla norma per la realizzazione del divieto di mantenimento delle partecipazioni non più legittime (liquidazione o dismissione) possano costituire fonte di effetti negativi per i Comuni sotto il profilo economico, per l'evidente scarsa appetibilità di partecipazioni di Comuni di modeste dimensioni, che comporteranno o una svendita di tali *assets* patrimoniali pubblici o finanche l'impossibilità materiale di vendita per assenza di compratori;
- che, in particolare, la previsione di un termine ravvicinato ed in un momento economico come l'attuale, potrebbe indebolire la posizione dell'ente rispetto ai terzi interessati, con il rischio di un presumibile depauperamento economico del valore dell'impresa (e delle casse dell'ente), trattandosi proprio di *assets* generalmente privi di particolare *appeal* nei confronti del mercato;
- anche da un punto di vista più generale, da un lato pare necessario far rilevare che non paiono ricorrere nel caso in esame alcune delle patologie che paiono aver indotto il legislatore alla propria presa di posizione e, in particolare:
  - stante la specialità del settore, non risulta alcun effetto di indebito vantaggio concorrenziale nel finanziamento con il denaro pubblico della società a danno di altri operatori privati;
  - il ripiano dei debiti della società non è mai avvenuto a spese dell'erario né statale, né degli enti locali;
- d'altro canto pare indiscutibile che le perdite della società siano compensate dalle economie esterne prodotte dalle attività svolte dalla società con effetti benefici sull'economia della valle e l'eventuale messa in liquidazione della società produrrebbe significative e negative ricadute in termini occupazionali;

**CONVENUTA** in ogni caso la necessità di adottare il provvedimento previsto dalla vigente normativa, esprimendo l'auspicio che, come risulta da articoli di stampa, il governo ed il Parlamento rivedano la normativa, nell'ottica di un maggiore rispetto per l'autonomia dei Comuni;

**CONVENUTA** la competenza consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto in data 24.9.2013 Prot. n° 1597;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Tuel approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

**Con voti** 7 favorevoli nessuno contrario espressi per alzata di mano dai 7 consiglieri votanti e n° 4 astenuti ( Tortorella P., Levi G., Gadola S e Cipriani O.);

## DELIBERA

**1) DI AUTORIZZARE** la cessione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Mese nella Soc. Ski Area Valchiavenna per le ragioni di cui in premessa narrativa ed in applicazione del comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78.

**2) DI DEMANDARE** alla Giunta ed al Responsabile di Area Finanziaria, secondo le rispettive competenze, l'onere di adottare gli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione e di compiere tutti gli adempimenti amministrativi, secondo le procedure societarie, previa stima del valore della partecipazione in capo a questo ente, in applicazione delle norme del Codice Civile e/o con applicazione delle procedure di evidenza pubblica, dando atto che il Comune potrà a tal fine avvalersi del libero professionista incaricato dalla Comunità Montana della Valchiavenna.

**3) DI DARE ATTO** che le suddette azioni dovranno perseguire l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, gli effetti negativi indicati in premessa.

**4) DI ESPRIMERE** l'auspicio che il governo ed il Parlamento rivedano la normativa, nell'ottica di un maggiore rispetto per l'autonomia dei Comuni e di dare atto che il Consiglio comunale si riserva di rivedere la presente delibera, nel caso in cui, come ventilato in articoli di stampa, sia rivisto il quadro normativo che ha dato origine al presente provvedimento.

**5) DI TRASMETTERE** il presente atto:

- al rappresentante legale della Soc. Ski Area Valchiavenna
- alla competente sezione della Corte dei conti;
- al revisore dei conti;
- alla Comunità Montana della Valchiavenna.

(cessione ski area)

**Comune di Mese**  
Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di C.C. n° 27 in data 27.9.2013

**OGGETTO: Dismissione della partecipazione societaria in ski area Valchiavenna S.p.A. detenuta dal Comune di Mese.**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Mese, li 27.9.2013

La responsabile del servizio finanziario



Sadola Sonia

Il presente verbale viene così sottoscritto.

---

IL PRESIDENTE  
F.to Codazzi Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to De Stefani Severino

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Caprio Saverio

---

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal 03 OTT. 2013

Mese, li 03 OTT. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Caprio Saverio)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Mese, li 03 OTT. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Caprio Saverio)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Caprio Saverio)

---